



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO



Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email pec: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
Arrivo

Prot.n.0007624 del 20-08-2019
Categ. 10 Clas.1 Fasc.1



AREA TECNICA

ORDINANZA N. 80 DEL 20/08/2019

OGGETTO: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE

(Art. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Vista la segnalazione da parte del Corpo dei Carabinieri Forestali protocollo n. 36/2-1/2016 del 31/10/2018, acquisita agli atti dell'Ente in data 14/11/2018, protocollo n. 10.682, relativa ad un deposito di materiali elettrici ed affini, sito in Viale C. Rosselli – Villa Lempa, su un'area distinta in catasto al foglio 9 particelle n. 126 e 533, di proprietà del sig. Matalucci Giulio, nato a Teramo il 14/05/1965, residente a Montepandone (AP), Via V. Alfieri n. 39/A;

Vista la relazione tecnica di sopralluogo del 16/01/2019, protocollo n. 698 del 25/01/2019, dalla quale è stato accertato quanto segue:

- a. l'area interessata dal deposito, come sopra identificata, ricade in Zona Agricola Normale, di cui all'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., e risulta gravata da vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, art 142, lettera c);
- b. la stessa area risulta recintata mediante pali in ferro e rete metallica, e sui lati a confine con le particelle n. 538 e 125 e sulla stessa, risulta realizzato un deposito di materiali di vario genere: pali in cemento e ferro, materiali ferrosi derivanti dallo smontaggio di tralicci, cabine ENEL ed altro, bobine in legno per cavi elettrici, container, ecc;
- c. sull'area individuata catastalmente con la particella n. 126, insiste un manufatto realizzato con pali in cemento e ferro con lamiera ondulata in ferro, destinato a ricovero animali;

Accertato, dal riscontro tra lo stato di fatto rilevato in sede di sopralluogo e gli atti autorizzativi rilasciati e/depositati all'Ente, quanto segue:

- le particelle n. 126 e 533, destinate a Zona Agricola, sono situate a confine con il centro abitato e, ai sensi dell'art. 33 delle N.T.A. del vigente P.R.G., non è consentito, il deposito all'aperto di materiali, rottami ed automezzi in demolizione, ad una distanza inferiore a ml. 300 dal centro abitato;
- la realizzazione di deposito merci o di materiali, anche se temporaneo, si configura come intervento di "nuova costruzione", ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e.7) del D.P.R. 380/2001 "....omissis...ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato";
- il fabbricato descritto al punto c) risulta realizzato in assenza di titolo autorizzativo, inoltre lo stesso ricade all'interno della fascia dei 150.00 ml. dal torrente Vibrata, pertanto soggetta a vincolo di cui all'art. 142 comma 11 lettera c) del D.Lgs. 42/2004;



Ritenuto che le opere di cui sopra risultano essere in contrasto con la normativa urbanistico – edilizia vigente, in quanto eseguiti in assenza di permesso di costruire, così come stabilito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i., ed in assenza di titolo autorizzativo su area sottoposta a vincolo paesaggistico, di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Vista la propria precedente Ordinanza di Demolizione n.06 del 19 febbraio 2019 con la quale si disponeva nei confronti del Sig. sig. Matalucci Giulio, nato a Teramo il 14/05/1965, residente a Monteprandone (AP), Via A. Alfieri n. 39/A, di **provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere indicate in premessa, insistenti sulla particella n. 126 del foglio 9, e di ripristinare lo stato dei luoghi sull'intera area, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della medesima ordinanza;**

Visto il verbale di constatazione e verifica reso dal Civico Corpo di Polizia Locale della Città di Civitella del Tronto – Prot.0004790 del 27 maggio 2019 redatto ai sensi e per gli effetti dell'art.31 del d.P.R. 380/2001 – con il quale veniva accertata l'inottemperanza al predetto ordine demolitorio n.06/2019;

Vista la propria ordinanza n.38 del 04 giugno 2019 ad oggetto *"Accertamento inottemperanza all'ordinanza 51 DEL 21.05.2014 di demolizione, adottato ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., Ingiunzione al pagamento sanzione amministrativa pecuniaria"*;

Preso atto che con nota del 07 agosto 2019, assunta al protocollo generale del Comune di Civitella del Tronto in pari data al n.0007312 il Sig. Matalucci Giulio comunicava, tra l'altro, che:

- la recinzione in pali di ferro, posta sui lati di confine con le particelle 538 e 125 del foglio n.9 è stata autorizzata con Autorizzazione n.47 del 10/11/2002 per la particella 533 e DIA prat. edilizia n.162/2003 per la particella 126, su richiesta della ditta Matalucci Fernando;
- di aver aderito al pagamento della sanzione allegando la relativa copia del bollettino di versamento (n. VCYL 0122 del 07/08/2019);
- di provvedere, entro il 24.08.2019 alla demolizione del manufatto oggetto di ordinanza;

Inoltre, richiedeva di una proroga per lo smantellamento del deposito di materiali accertati sull'area per la ricerca di un opportuno sito dove trasferire materiali ed attrezzature indispensabili per le attività dei contratti di lavoro in essere;

Preso atto delle motivazioni addotte dal Matalucci e che, tra l'altro, l'ordine demolitorio coinvolge anche manufatti per i quali, medio tempore, è stata accertata la legittimità a seguito della conformazione di titoli edilizi preesistenti;

Rilevato, pertanto, di dover procedere alla emissione di un nuovo ordine demolitorio che non contempli i manufatti legittimamente realizzati giusta titoli edilizi rilasciati/conformati quali l'Autorizzazione n.47 del 10/11/2002 per la particella 533 e la DIA prat. edilizia n.162/2003 per la particella 126;

Rilevato che il responsabile delle violazioni risulta essere il sig. Matalucci Giulio, nato a Teramo il 14/05/1965, residente a Monteprandone (AP), Via A. Alfieri n. 39/A;

Considerato, pertanto che a fronte della situazione sopra descritta è necessario ingiungere al suddetto autore della violazione, nonché proprietario dell'area, di effettuare la demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo sulle particelle n. 126 e 533 del foglio n. 9, di questo Comune, e di ripristinare lo stato dei luoghi sull'intera area, nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento;

Tenuto conto, inoltre, che il presente provvedimento sarà comunicato al soggetto interessato, nelle forme di legge;



Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili di Servizio;

Visti gli artt. 27, e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, non è necessario emanare apposita ordinanza di sospensione dei lavori in quanto, come accertato con la relazione tecnica di sopralluogo, le opere sono state già eseguite;

Visto l'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i..

Per le motivazioni sopra esposte

ORDINA

per le motivazioni sopra riportate, nei confronti di ed in solido del sig. Matalucci Giulio, nato a Teramo il 14/05/1965, residente a Montepandone (AP), Via A. Alfieri n. 39/A, **di provvedere, a propria cura e spese:**

- **alla demolizione del manufatto realizzato con pali in cemento e ferro con lamiera ondulata in ferro, destinato a ricovero animali, insistente sulla particella n. 126 del foglio 9, e di ripristinare lo stato dei luoghi preesistente, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza;**
- **alla rimozione del deposito di materiali di vario genere: pali in cemento e ferro, materiali ferrosi derivanti dallo smontaggio di tralicci, cabine ENEL ed altro, bobine in legno per cavi elettrici, container, ecc., insistente sulle particelle n. 126 e 533 del foglio 9, e di ripristinare lo stato dei luoghi preesistente, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza**

DEMANDA

al Responsabile del Servizio tecnico comunale ed al Responsabile dell'area vigilanza di verificare l'avvenuta demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo;

AVVISA

Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto al patrimonio del Comune.

Ai sensi dell'art. 31, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che l'accertamento dell'inottemperanza alla presente ingiunzione di demolizione nel termine sopra indicato, costituirà titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga notificata, nelle forme di legge al sig. Matalucci Giulio, nato a Teramo il 14/05/1965, residente a Montepandone, Via A. Alfieri n. 39/A;
2. L'invio in copia della presente ordinanza a:
 - Comando di Polizia Municipale, per la verifica dell'osservanza della stessa;
 - Comandante della Stazione dei Carabinieri, per la verifica dell'osservanza della stessa;
 - Comandante della Stazione dei Carabinieri Forestali, per la verifica dell'osservanza della stessa;
 - Alla Procura della Repubblica di Teramo presso il Tribunale di Teramo;
 - Alla Regione Abruzzo – Settore Urbanistica;
 - All'Albo Pretorio Comunale.



COMUNICA

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale de L'Aquila, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di cui all'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 nonché dell'art. 650 del codice penale.

Civitella del Tronto, li 20/08/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fabrizio Verticelli)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Verticelli".

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Io sottoscritto _____ Messo Comunale
di Civitella del Tronto, certifico di aver notificato l'atto che precede al
sig. _____

residente in _____
_____ mediante:

consegna di copia nelle mani di
_____ di
_____ qualificatosi come _____

raccomandata A.R. a termini di legge 20.11.1982 n. 890,
spedita dall'Ufficio Postale di Civitella del Tronto.

Civitella del Tronto, il.....

Il Messo Comunale

